STATUTO DELLA SOCIETÀ PER LA LETTURA POPOLARE IN LUCCA E...

Società per la lettura popolare

STATUTO

DELLA SOCIETÀ PER LA LETTURA POPOLARE

IN LUCCA

E

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIRCOLANTE

LAZZARO PAPI

per Deliberazione della Società stessa riordinati

DAL SUO CONSIGLIO DIRETTIVO

NELL'ADUNANZA DEL 21 NOVEMBRE 1871

LUCCA

TIPOGRAFIA DI B. CANOVETTI

1871

STATUTO

CAPITOLO PRIMO

Natura e scopo della Società

Art. 1. La Società per la lettura popolare in Lucca ha per oggetto di procacciare, col mezzo di una Biblioteca circolante, la lettura di tutto ciò che d' interessante ed utile si è pubblicato e si va pubblicando, escluso quanto fosse contrario alla pubblica moralità, ed all' ordinamento civile dello Stato.

Art. 2. Provvede all' acquisto dei libri, e ad ogni altra spesa necessaria all' oggetto anzidetto, col retratto di una tassa mensile, e coi doni che le vengano offerti.

CAPITOLO SECONDO

Soci, loro ammissione, doveri e diritti.

Art. 3. La Società si compone di soci contribuenti e di onorari dell' uno e dell' altro sesso.

Art. 4. La domanda di ammissione dovrà da un socio presentarsi al Presidente, quale nella prossima adunanza del Consiglio ne provocherà la deliberazione.

Però, non potrà mai ammettersi a far parte della Società nè rimanervi chiunque fosse condannato per delitto o crimine, o tenesse una condotta riprovevole.

Art. 5. Ogni proposto a socio contribuente che sia minore di età, dovrà far constare al Consiglio direttivo del consenso della persona da cui dipende, quando non fosse presentato da un socio maggiore di età che si obbligasse per esso.

Art. 6. Potranno eleggersi soci onorari coloro che avranno fatto un dono cospicuo alla Società, o che con l' opera perso-

rale, o coi loro mezzi pecuniari, o coi loro scritti avranno avvantaggiata la popolare educazione ed istruzione

Però la elezione di costoro non potrà aver luogo se non all' unanimità dei voti.

Art. 7. Ogni socio contribuente dal giorno primo del mese in cui avvenne la sua ammissione, rimane obbligato pel corso di un anno a pagare la tassa stabilita all' articolo seguente

Volendo cessare dall' appartenere alla Società, dovrà darne avviso al Presidente un mese prima che termini l' anno in corso. In mancanza di ciò, sarà tenuto al pagamento per un altro anno, e così di seguito

Art. 8. I contribuenti pagano una tassa mensile anticipata di centesimi 10 se domiciliati in Lucca. Coloro che non vi hanno stabile dimora, pagano sempre un semestre anticipato

Art. 9. Il socio contribuente riceverà, con lettera di significazione della sua nomina, copia dello Statuto sociale e del Regolamento per la Biblioteca, non che il catalogo dei suoi libri.

Art. 10. Ogni contribuente ha diritto alla lettura dei libri nel modo sotto le condizioni di cui nel Regolamento per la Biblioteca

Art. 11. Il contribuente è inoltre invitato a tutte le adunanze della Società, e vota le deliberazioni di essa

Art. 12. I soli maschi sono eligibili alle cariche di cui all' art. 16

Art. 13. Il socio contribuente può proporre nuovi soci, e l' acquisto di nuove opere, come anche la radiazione dall' elenco di quei libri in circolazione che ravvisasse contrari alla propria religione, ai buoni costumi, alle leggi dello Stato, ed in genere a quanto afferma l'articolo 1.° di questo Statuto.

Occorrendo, potrà ricorrere dalla deliberazione del Consiglio direttivo all' intera Società, quando però la sua domanda fosse appoggiata dalla firma di sette altri soci almeno.

Art. 14. Quegli che sarà eletto socio onorario riceverà un Diploma che attesti la dimostrazione di stima che la Società gli professa

Art. 15. Il socio onorario godrà ancora dei diritti dei contribuenti qualora si sottoponga al pagamento della tassa mensuale di cui all' art. 8

CAPITOLO TERZO

Amministrazione della Società.

Art. 16. La Società ha un Presidente, sei Consiglieri ordinari, due Consiglieri supplenti, un Bibliotecario, un Cassiere ed un Segretario.

Art. 17. Il Presidente ed i Consiglieri ordinari formano il Consiglio direttivo dal quale la Società viene amministrata.

Art. 18. I Consiglieri supplenti sono chiamati al Consiglio ognora che si preveda la mancanza di alcuno dei Consiglieri ordinari.

Art. 19. Il Bibliotecario ed il Cassiere potranno intervenire alle sue adunanze, e ne riceveranno invito.

Art. 20. Il Consiglio direttivo nomina tutti i soci; delibera la loro radiazione dall' albo nei casi contemplati da questo Statuto e dal Regolamento per la Biblioteca; sceglie ed ordina l'acquisto dei libri; provvede alle stampe, alle rilegature, all'orario e ad ogni norma occorrente nella Biblioteca; autorizza le spese che non fossero tassative in Bilancio, e nei limiti di esso; esamina il bilancio consuntivo dell' anno decorso ed il presuntivo pel nuovo prima che sieno presentati alla Società; ed in generale determina in su tutto ciò che non fosse preveduto dal presente Statuto o dal Regolamento per la Biblioteca, ragguagliandone poi la Società nella sua prima adunanza.

Art. 21. Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide quando sieno presenti almeno quattro dei suoi componenti, e le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

CAPITOLO QUARTO

Presidente ed altri ufficiali della Società

Art. 22. Il Presidente ha la rappresentanza della Società, la convoca, come convoca il suo Consiglio; presiede tutte le

adunanze dell' una e dell' altro; invigila gli affari sociali; firma i processi verbali, i mandati di pagamento, la corrispondenza, e tutti gli atti della Società. Sta in carica un anno, e può essere confermato.

Art. 23. Nell' assenza o impedimento del Presidente, il Consigliere ordinario maggiore di età ne assume l' ufficio.

Art. 24. I consiglieri ordinari intervengono alle adunanze del Consiglio. In mancanza di alcuno di loro, ne disimpegnano le funzioni i Consiglieri supplenti. Tanto gli uni quanto gli altri stanno in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 25. Il Bibliotecario ha la custodia e direzione della Biblioteca; cura il mantenimento di quanto ad essa appartiene; tiene l' inventario dei mobili o utensili, ed esatto catalogo dei libri comprati e donati; nota in un catalogo generale gli uni e gli altri con numero progressivo per ogni volume; registra in altro speciale i donati, in uno diverso i fascicoli che poi hanno a rilegarsi mano a mano per ordine di materie in volumi; tiene i registri di circolazione; conserva gli atti della Società, del Consiglio, e della corrispondenza facendoli legare in volumi; forma i cataloghi da pubblicarsi e l' elenco dei donatori, che dovrà starə affisso in Biblioteca presso quello dei soci onorari; trasmette al Consiglio le opere da rilegarsi; provvede quelle di cui abbia esso deliberato l' acquisto; munisce del suo visto i conti dei librai e del rilegatore dei libri e di ogni altro oggetto acquistato per la Biblioteca, trasmettendoli alla Presidenza; invita i morosi alla restituzione, e quando questa non avvenga entro un brevissimo tempo che non ecceda i giorni otto, agisce come di ragione contro di essi, rappresentando, in questo caso speciale, la Società, ed informandone il Consiglio per le sue deliberazioni; ogni semestre forma la statistica relativa alla Biblioteca per inviarsi all' Associazione Nazionale per l' educazione del popolo; ed alla fine dell' anno sociale presenta in adunanza generale la statistica dell' anno decorso con la quale farà principalmente conoscere il numero dei volumi aumentati alla Biblioteca, di quelli che passarono in circolazione, il numero dei lettori, divisi per sesso, per età

e condizione sociale, e finalmente la qualità dei libri letti. Egli solo è responsabile delle opere e di tutto quanto trovasi in Biblioteca; ha voto consultivo nel Consiglio; sta in carica due anni e può essere confermato.

Art. 26 Il Cassiere tiene il registro dei soci contribuenti; un registro a madre e figlia per la riscossione della tassa mensuale che pagano, riscuote ogni altra somma dovuta alla Società; eseguisce i pagamenti, previo mandato firmato dal Presidente; chiama i morosi al pagamento delle tasse quando non l'abbiano corrisposta per tre mesi; gli accorda un termine non maggiore di giorni 15 a pagare, decorso il quale senza che le tasse sieno state soddisfatte, agisce come di ragione, rappresentando, in questo caso speciale, la Società, ed informandone poscia il Consiglio per le sue deliberazioni.

In fine dell' anno presenta all' esame dello stesso Consiglio il bilancio consuntivo per l' esercizio decorso ed il preventivo per quello avvenire. Tiene ai suoi ordini un inserviente-esattore per la riscossione delle tasse, le quali di regola dovranno al medesimo corrispondersi in Biblioteca. Finalmente è responsabile dei denari della Società. Ha voto consultivo nel Consiglio, sta in carica due anni e può essere confermato.

Art. 27 Il Segretario assiste alle adunanze della Società e del Consiglio, ne trasmette gli inviti, ne redige i processi verbali che firma in unione al Presidente; forma l' albo dei soci e dei donatori; significa la nomina o la radiazione dall' albo dei contribuenti al Bibliotecario e Cassiere; porta a cognizione del primo le opere che mano a mano devono acquistarsi e quelle donate; cura la conservazione della corrispondenza o degli atti dell' anno in corso e del precedente, gli altri dovendo a sua diligenza passare alla custodia del Bibliotecario. Nel caso di suo impedimento, viene supplito dal Consigliere più giovane di età; ha voto consultivo nel Consiglio, sta in carica tre anni, e può essere confermato.

Art. 28 Tutte queste cariche vengono conferite nell' adunanza generale ordinaria della Società a schede segrete ed a

maggioranza relativa, ad eccezione del Bibliotecario che viene scelto tra soci contribuenti dal Consiglio direttivo

CAPITOLO QUINTO

Impiegati della Società.

Art. 29. È impiegato della Società un inserviente-distributore-esattore, che potrà avere un aiuto quando il Consiglio direttivo lo ravvisi necessario. È nominato dallo stesso Consiglio, che può rimuoverlo dall'ufficio, ed è tenuto a tutti quei servigi che per conto della Società, gli verranno dalla Presidenza affidati. È retribuito con un assegno mensile stabilito in bilancio.

CAPITOLO SESTO

Disposizioni Generali

Art. 30. Gli anni della Società si contano dal 1.° Agosto 1868; l'anno per soci contribuenti, dal 1.° del mese in cui avvenne la loro ammissione.

Art. 31. La Società si convoca ordinariamente nel primo mese del nuovo anno sociale, cioè in Agosto, e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ravvisi necessario.

Art. 32. Le adunanze generali della Società sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo ciò che è disposto agli articoli 34 e 36. Vi si delibera a maggioranza di voti.

Art. 33. Nessuna nuova proposta può mettersi in discussione, tanto nelle adunanze della Società che del Consiglio, se non sia stata presentata al Presidente almeno tre giorni avanti la convocazione dell' una o dell' altro.

Art. 34. Ogni proposta di mutamento al presente Statuto dovrà essere indicata sull' invito da trasmettersi ai soci contribuenti tre giorni avanti la convocazione, e sarà legalmente votata quando sia intervenuta la metà dei detti soci.

Nello stesso invito dovrà esser dichiarato che non ottenendosi il numero suddetto in una prima convocazione, ne avrà luogo una seconda nel giorno che sarà espresso, nella quale potrà votarsi il cambiamento qualunque sia il numero dei congregati

Art. 35. I libri, i fascicoli e periodici, il mobiliare e quanto altro possede la Società, costituisce una proprietà comune e indivisibile dei soci contribuenti.

Art. 36. La Società potrà decretare il suo scioglimento in assemblea generale, purchè sieno presenti due terzi dei soci contribuenti.

La proposta di scioglimento dovrà esser notata sull'invito che sarà trasmesso almeno tre giorni avanti la convocazione.

Art. 37. Quando la Società avesse deliberato il suo scioglimento, le opere della medesima, e quanto altro possede, dovrà cedere a benefizio delle Biblioteche popolari circolanti che a quell'epoca fossero aperte in questo Comune; in mancanza loro a quelle della Provincia; o nella deficienza ancora di queste, al Comune di Lucca per impiegarsi il tutto a pro della pubblica istruzione.

Art. 38. Nel caso prevalesse dal superiore art. 37 il Presidente, sotto la sua responsabilità, dovrà immediatamente significare la relativa deliberazione al Municipio di Lucca, e curare la pronta e fedele esecuzione del prescritto all'articolo stesso conformemente alle determinazioni o istruzioni del Municipio suddetto.

Art. 39. La Società si astiene, come ente morale, da qualunque discussione e deliberazione che sia estranea allo scopo della popolare istruzione e delle Biblioteche circolanti.

Visto — Il Presidente della Società
Avv. Odoardo Galli

Il Segretario
Dott. Narciso Giannini

REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA

ART. 1. La Biblioteca essendo circolante, i libri che in essa si trovano e dei quali sia stata autorizzata la circolazione, si consegnano ai soci contribuenti dal Bibliotecario, (salvo ciò che è detto all'art. 2) onde possano leggersi nel seno delle famiglie, nei laboratori ec.

ART. 2. La lettura dei fascicoli e dei giornali che possiede la Società non può farsi che in Biblioteca nei giorni ed ore nelle quali sta aperta. Lo stesso pei libri di rara edizione, o per altra ragione non ammessi in circolazione, quali perciò non formano parte del catalogo a stampa, ma di uno speciale manoscritto.

ART. 3. Quanto alla lettura dei fascicoli e libri di che all'art. 2, lasciasi al Bibliotecario un potere discrezionario, che gli è del pari concesso rispetto a quelli compresi nel catalogo stampato, quando presuppongono un corredo di cognizioni superiori all'età, al sesso ec. del richiedente.

ART. 4. Qualunque libro che faccia parte della Biblioteca porterà il bollo della Società nel frontespizio ed all'ultima pagina; avrà il numero d'ordine dell'opera se sarà composta di più volumi, e finalmente sul dosso e nell'interno della fodera quello di ordine progressivo corrispondente al catalogo generale scritto ed alla collocazione negli scaffali della Biblioteca.

Art. 5. Il catalogo generale scritto conterrà il numero d'ordine di ciascun volume, il nome dell'autore, il titolo dell'opera, il numero dei volumi di cui componesi, l'indicazione dell'edizione e del formato, il numero delle copie della stessa opera posta negli scaffali della Biblioteca, e se il libro fu donato, il nome del donatore, finalmente il costo o la stima.

Art. 6. Ogni socio non ha diritto a ricevere che un volume per volta. Volendone due, tre o più, pagherà, per un tempo non minore di un anno, il doppio, il triplo ec. della tassa stabilita dall'art. 8 dello Statuto sociale, tenute ferme, anche in questo caso, le norme segnate nel precedente art. 7.

Peraltro, trattandosi di opere scientifiche, potrà il Consiglio direttivo autorizzare il Bibliotecario a consegnare al tempo stesso più volumi, purchè però rimanga almeno un volume dell'opera stessa nella Biblioteca.

Art. 7. La ritenzione di ogni libro accordasi per un tempo non minore di 8, nè maggiore di 30 giorni.

Art. 8. In qualunque caso può il Bibliotecario concedere una proroga alla lettura, purchè il libro non sia stato da altro socio domandato.

Art. 9. Accadendo che alcuno non facesse la restituzione del libro ricevuto nel tempo stabilito, dovrà il Bibliotecario avvisare il lettore dell'obbligo che gli corre, assegnandoli un brevissimo termine, decorso il quale senza che la restituzione sia avvenuta, procederà come di ragione contro il moroso, come vi procederà nei casi preveduti dall'art. 12 dandone successivamente avviso al Presidente per le deliberazioni del Consiglio.

Art. 10. Se un socio nel nome di un altro avrà ricevuto un libro, dovrà tenersi obbligato alla restituzione colui che lo riceve dal Bibliotecario se firmò il relativo registro.

Art. 11. È vietato porre sui libri marche, segni o note qualunque, ed è raccomandata la buona conservazione di essi, potendo questa conferire ad accrescere il numero dei libri che si pongono in circolazione.

Art. 12. Se per caso alcuno smarrisse, o restituisse un libro sporco, mutilato o guasto, sarà tenuto a pagare il prezzo dell'opera intera. Il socio, quando abbia effettuato questo pagamento, avrà diritto a ritenersi il libro guastato ed a ricevere gli altri se l'opera fosse divisa in più volumi. In caso di ricusa all'adempimento di questo dovere, sarà radiato dall'albo dei soci perdendo ogni relativo diritto, ma salvo però quello della Società per la refusione del danno con ogni mezzo legale com'è detto all'art. 9.

Art. 13. Coloro che fossero radiati dall'albo dei soci per una delle cause espresse agli articoli 9 e 12 non potranno tornare a far parte della Società, e però sarà tenuto un apposito registro dei loro nomi.

Art. 14. Il Bibliotecario ha sotto i suoi ordini in Biblioteca un inserviente-distributore stipendiato dalla Società.

Art. 15. Quando il Bibliotecario fosse impedito, potrà farsi supplire da un socio di sua fiducia previa l'annuenza del Consiglio direttivo.

Visto — *Il Presidente della Società*
AVV. ODOARDO GALLI

Il Segretario
DOTT. NARCISO GIANNINI

190

LUCCA

TIPOGRAFIA DI B. CANOVETTI

1871